



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE**  
**Provincia di Genova**



R.O.G. n. 264

**IL SINDACO**

- Viste e richiamate le proprie precedenti ordinanze R.O.G. n. 251 del 07/08/2009 e n. 257 del 18/08/2009 con le quali, considerato il perdurare del periodo particolarmente siccitoso è stato disciplinato l'uso dell'acqua potabile al fine di economizzare la risorsa idrica;
- Preso atto di quanto stabilito nella riunione del 20/08/2009 il Comitato Permanente sull'Emergenza Idrica del Tigullio Occidentale ha chiarito che:
  - le limitazioni prescritte dalle ordinanze sindacali non riguardano l'utilizzo di risorsa a fini idropotabili ed igienico sanitari quali ad esempio per provvedere le scorte idriche per tali usi alle imbarcazioni nei porti;
  - a fronte di esigenze emerse si è concordato di prevedere deroghe alle ordinanze per le aziende od attività riferite a florovivaisti;
- Ritenuto conseguentemente di integrare il proprio precedente provvedimento R.O.G. n. 257 del 18/08/2009 recependo le indicazioni di cui sopra;
- Visto l'art.54, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- Vista la Convenzione ATO/AMGA approvata con decisione n. 16 del 22 dicembre 2003;
- Visto il "Regolamento del Servizio Idrico Integrato";
- Vista la Legge 24 novembre 1981 n.689;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 19/08/2009;

**ORDINA**

1. Ad integrazione dell'Ordinanza R.O.G. n. 257 del 18/08/2009 si dispone quanto segue:
  - È consentito l'uso dell'acqua a fini idropotabili ed igienico-sanitari per provvedere le scorte idriche per tali usi alle imbarcazioni nel porto, camper e mezzi similari;
  - Il vigente divieto non opera nei confronti di aziende o attività riferite a florovivaisti;

I contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa in misura ridotta pari ad € 200,00;

Santa Margherita Ligure, 24 AGO. 2009

**Il Vice Sindaco**  
**(Alberto Fustinoni)**